



## Scarico parziale di prove dell'origine

### Aliquota preferenziale di libero scambio con scarico parziale di prove dell'origine per merci rimaste sotto vigilanza doganale all'estero e importate in Svizzera in invii parziali

Nel caso di merce estera immagazzinata provvisoriamente all'estero sotto vigilanza doganale e importata in Svizzera in invii parziali, lo scarico parziale di prove dell'origine nell'ambito degli accordi di libero scambio (ALS) è consentito solo nel quadro di un accordo con l'Amministrazione federale delle dogane. Altrimenti ogni invio parziale deve essere dichiarato con una prova dell'origine propria e che si riferisce all'invio parziale.

Per la conclusione di un accordo valgono le seguenti condizioni:

- La procedura è applicabile per gli [ALS che permettono il frazionamento di invii in Paesi terzi](#). Come luoghi di deposito si prestano solo Paesi o territori con i quali la Svizzera ha stipulato un accordo di assistenza amministrativa, p. es. l'UE ([RS 0.632.401.02](#)).
- Le disposizioni sul trasporto diretto degli ALS vanno rispettate in ogni caso, in particolare per quanto concerne i trattamenti ammessi («Regola del trasporto diretto» cfr. [R-30 >1 Note esplicative e disposizioni procedurali > Importazione](#), cifra 1.3). Le lavorazioni all'estero sono ammesse soltanto nella misura in cui possono essere eseguite conformemente all'[articolo 160](#) capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01). Ciò significa che deve essere garantita la parità di trattamento con i depositi doganali aperti in Svizzera (cfr. anche la cifra 3.6 delle [Informazioni sul regime di deposito doganale per depositi doganali aperti \(DDA\)](#)).
- Gli accordi sono conclusi per due anni e viene riscosso un emolumento forfettario. Le imprese interessate possono rivolgersi alla [direzione di circondario](#) competente.
- Entrano in considerazione le imprese che soddisfano le condizioni per utenti e-dec (vedi [art. 8](#) cpv. 1 e 2 dell'ordinanza dell'AFD del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-AFD; RS 631.013). L'AFD deve poter accedere, dal territorio doganale, ai dati e ai documenti da conservare.
- Per la concessione dell'imposizione all'aliquota preferenziale è necessaria una prova dell'origine rilasciata nel Paese d'origine che può essere scaricata senza emolumenti con gli invii parziali.
- Nell'accordo viene definito un ufficio doganale di controllo ed eventualmente un ufficio doganale d'imposizione, presso il quale, in linea di massima, devono essere imposti tutti gli invii parziali.
- Al momento dell'importazione deve essere presentata una prova dell'origine valida (una copia è sufficiente; su richiesta l'originale va presentato in tempo utile poiché altrimenti decade il diritto all'imposizione preferenziale). Se la validità della prova d'origine è scaduta, non sono più possibili imposizioni all'aliquota preferenziale.
- Le singole imposizioni e la contabilità devono garantire una tracciabilità completa (p. es. mediante il numero dell'articolo o del lotto) della merce o delle prove dell'origine. Le merci non possono essere scambiate tra di loro all'estero e all'importazione vanno ripartite per ogni prova dell'origine, voce di tariffa e numero di riferimento necessario per la tracciabilità. La quantità esatta (di regola il numero di pezzi) dei singoli articoli deve essere dichiarata. Non è possibile rinunciare alla ripartizione.
- L'impresa registra tutti gli scarichi parziali. Per ogni singolo articolo deve essere garantita la tracciabilità completa dalla sua origine (prova d'origine, fattura del fornitore) fino al numero dell'imposizione all'importazione svizzera. Gli inventari devono contenere le indicazioni secondo l'[articolo 184](#) OD. L'impresa deve poter fornire in qualsiasi momento all'AFD le relative registrazioni e gli effettivi.
- Oltre alle verifiche presso i fornitori esteri previste dagli ALS, l'AFD ha il diritto di (far) controllare l'impresa (nell'ambito della contabilità) o i depositi (nell'ambito dell'accordo di assistenza amministrativa).
- Il trattamento preferenziale decade se non viene richiesto al momento della dichiarazione all'importazione. Se al momento della dichiarazione all'importazione manca la prova dell'origine, è possibile richiedere un'imposizione provvisoria, contenente le indicazioni aggiuntive specifiche previste nell'accordo, fintantoché la merce dichiarata si trova sotto vigilanza doganale (AFD).